



REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, di natura non occasionale, di natura professionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, conferiti da RAISE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 2017. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e seguenti del c.c.

Art. 2

Finalità e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) “Contratto di lavoro autonomo non occasionale”: contratto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, resa in autonomia, ossia senza il potere di direzione e vigilanza da parte del datore di lavoro con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, ma esclusivamente con un potere di verifica da parte di quest'ultimo della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi.
 - b) “Contratto di lavoro autonomo occasionale”: contratto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine.
 - c) “Contratto di lavoro autonomo di natura professionale”: contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera predeterminata, resa avvalendosi di mezzi propri da soggetti iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero che svolgano per professione abituale, attività di lavoro autonomo e che siano titolari di partita Iva.
 - d) Per “profilo” la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall'incarico.
 - e) Per “competenze professionali” l'insieme degli elementi, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore



strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta, esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

- f) Per “procedura comparativa” l’insieme delle operazioni che, individuati i criteri e le modalità di selezione più idonee, consentono il confronto delle competenze possedute dai candidati, al fine di verificare la miglior coerenza dei profili con i requisiti richiesti.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001 e dal presente Disciplinare:
 - a) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell’Organismo Indipendente di valutazione;
 - b) gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici che sono sottoposti alla specifica disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici;
 - c) i contratti di appalto di servizi.

Art. 4

Presupposti per l’affidamento dell’incarico

1. Gli incarichi di cui all’art. 1 sono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze previste nell’oggetto sociale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente le esigenze di funzionalità della Società stessa;
 - b) non sia possibile avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno;
 - c) l’attività da svolgere richieda conoscenze altamente qualificate;
 - d) l’esigenza sia di natura temporanea e siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.
2. Possono essere stipulati contratti di collaborazione solo con esperti di comprovata specializzazione ed in possesso di pregresse esperienze e competenze professionali qualificate maturate presso enti pubblici o organizzazioni private in relazione all’oggetto del contratto.

3. Per la stipula di contratti di collaborazione si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, fermo restando il possesso di un'esperienza professionale qualificata in relazione all'oggetto del contratto, in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'attività informatica, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca e servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. In considerazione della natura temporanea delle prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 1 che devono rispondere ad esigenze contingenti e straordinarie, non è consentita la reiterazione di contratti aventi ad oggetto le medesime attività
5. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti solo incarichi previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 53 del d.lgs. 165 del 2001).

Art.5

Procedura

1. La procedura di individuazione del collaboratore, alla quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, è condotta con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. La procedura consiste nella valutazione dei curriculum vitae oltre ad eventuale espletamento di un colloquio e/o di prove volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti nel profilo, secondo quanto previsto dall'avviso.

Art.6

Incarichi diretti

1. Il ricorso alle procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:
 - a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nel senso che possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in cui l'abilità o l'attività richiesta (in particolare nelle collaborazioni alla ricerca e di tipo specialistico) è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti;
 - b) interventi formativi e seminari che si svolgono nell'arco di una singola giornata ovvero che
 - c) comportano una spesa di modica entità, paragonabile ad un rimborso spese;



d) di particolare urgenza non imputabile alla società.

Gli incarichi non possono essere conferiti al personale in quiescenza anticipata di anzianità ai sensi dell'art. 25 della legge 724/1995.

Art. 7

Avvio della procedura

1. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 2 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. La deliberazione deve dare evidenza dell'impossibilità di avvalersi del personale in forza alla società per l'espletamento delle attività previste, stabilendo altresì l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso.

Art. 8

Avviso

1. La procedura comparativa è disciplinata da apposito avviso per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 15 giorni, sul sito internet di RAISE.

Art. 9

Modalità e criteri di valutazione

1. In relazione alla procedura prescelta la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante procedura comparativa da una Commissione giudicatrice composta da tre componenti. Gli atti della procedura sono documentati da un verbale, da cui risultino i criteri di valutazione e la relativa graduatoria. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.
2. La procedura di valutazione avviene sulla base dell'esame dei curricula, eventualmente integrata da colloquio, prova o presentazione di proposte/progetti.
3. Nella valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico stesso.
4. A conclusione della procedura, prima della stipula del contratto, la graduatoria di merito dovrà essere pubblicata sul sito web della Società.

Art. 10

Forma del contratto

1. In esito alle procedure di cui all'art. 9 il conferimento dell'incarico avviene mediante stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e RAISE, secondo le tipologie indicate all'articolo 2.
2. Esclusivamente per le prestazioni meramente occasionali individuate all'articolo 2, lettera b è consentita la lettera d'incarico, contenente gli elementi essenziali del contratto.
3. Il compenso verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, del corretto svolgimento della prestazione secondo i termini contrattuali

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico o risultino del tutto insoddisfacenti saranno adottate le misure previste nel contratto stesso.

Art. 12

Rinnovi e proroghe

1. La durata degli incarichi deve essere preventivamente determinata.
2. Gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale non possono eccedere i 36 mesi, mentre gli incarichi di natura occasionale non possono avere durata temporale superiore a 30 giorni.
3. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi.
4. L'eventuale proroga dell'incarico di cui all'art. 2 lett. a) e c) è consentita, in via eccezionale al solo



fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 13

Coperture assicurative

1. I professionisti iscritti ad un albo e i titolari di partita IVA devono avere una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi.
2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui titolari dell'incarico di lavoro autonomo qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.

Art. 14

Sospensione degli incarichi

1. Nei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e nei periodi di malattia o infortunio il prestatore non può rendere l'attività.
2. Con l'eccezione dei contratti di lavoro autonomo occasionale a cui non si applica l'istituto della sospensione, nei suddetti periodi il rapporto contrattuale non si estingue, ma rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
3. La sospensione del rapporto comporta una proroga della durata del contratto, senza modifiche del compenso pattuito, che non può superare un periodo superiore a 150 giorni per i contratti di natura professionale e 180 giorni per i contratti di lavoro autonomo non occasionale.

Art. 15

Disposizioni finali e rinvio

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, non occasionale e professionale applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.